

CONVENZIONE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS - SALINE

L'anno Duemilacinque addì venti del mese di Aprile in Cagliari, nella Via La Palma, presso l'edificio Sali Scelti, fra i Signori:

BALLETTO dott. Sandro, nato a Cagliari (CA) il 13 dicembre 1944, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente della Provincia di Cagliari domiciliato in ragione della carica presso la sede della Provincia in Cagliari Viale Ciusa n° 21 (codice fiscale 00510810922);

FLORIS dott. Emilio, nato a Cagliari (CA) il 15 settembre 1944, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Cagliari domiciliato in ragione della carica presso la sede della Casa Comunale via Roma n° 145 (codice fiscale 00147990923);

SERRA dott. Luigi, nato a Sorgono (NU) il 04 dicembre 1934, il quale interviene al presente atto in qualità di Commissario Prefettizio del Comune di Quartu S. Elena domiciliato in ragione della carica presso la sede della Casa comunale in Quartu S. Elena via Eligio Porcu (codice fiscale 00288630924);

SANTORUFO dott.ssa Maria, nata a Salerno (SA) il 05 dicembre 1957, la quale interviene al presente atto in qualità di Commissario Prefettizio del Comune di Quartucciu, domiciliata in ragione della carica presso la sede della Casa Comunale in Quartucciu via Nazionale n° 127, (codice fiscale 92010020920);

SAU dott. Mario, nato a Sorgono (NU) il 24 novembre 1947, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Selargius, domiciliato in ragione della carica presso la sede della Casa Comunale in Selargius via Istria n° 1 (codice fiscale 80002090928);

PREMESSO

- che la Legge Regionale 6 febbraio 1999 n. 5 ha istituito il Parco Naturale Regionale "Molentargius-Saline" indicandone le finalità e affidandone la gestione ad un Consorzio tra Enti Locali ai sensi dell'art. 25 della L. 142/90 (ora sostituito dall'art. 31 del D.Las 267/2000);
- che la stessa Legge Regionale stabilisce che il Consorzio per la gestione del Parco è costituito dalla Provincia di Cagliari e dai Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius e che esso è un Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale;
- che il Consorzio è costituito tramite convenzione approvata dai Consigli degli Enti interessati, unitamente allo Statuto, a maggioranza assoluta;
- che gli Enti interessati hanno approvato lo schema di Convenzione e lo Statuto disciplinante il Consorzio di cui alla presente Convenzione rispettivamente con i seguenti atti:

Provincia di Cagliari: Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 18 del 21 marzo 2005, in atti;

Comune di Cagliari: Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 16.03.2005, in atti;

Comune di Quartu S.Elena: Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 03 del 24 gennaio 2005, in atti;

Comune di Quartucciu: Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 28 del 10 febbraio 2005, in atti;

Comune di Selargius: Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 14 febbraio 2005;

TUTTO QUANTO PREMESSO

fra i sopraccitati Enti Locali, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1

La Provincia di Cagliari ed i Comuni di Cagliari, Quartu S.Elena, Quartucciu e Selargius, costituiscono il Consorzio per la gestione del Parco Naturale Regionale "Molentargius-Saline", così come delimitato nella cartografia in scala 1:25.000 allegata sotto la lettera 'A' e descritta nell'allegato B alla L. R. 26/2/1999 n. 5.

ART. 2

I soggetti stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione "Parco Naturale Regionale Regionale Molentargius-Saline".

ART. 3

Le finalità del Consorzio sono quelle definite nell'art. 1 della L. R. 26/2/1999 n. 5 e consistono nella gestione unitaria del complesso di ecosistemi del Molentargius - Saline facenti parte del Parco, garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale, quelle tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.

ART. 4

Il Consorzio, in quanto obbligatorio ai sensi della L.R. n. 5/99 ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento sarà disposto da apposito Atto normativo della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 5

Al Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 267/2000, possono partecipare enti diversi dagli Enti Locali.

L'accettazione della domanda presentata ai fini dell'ammissione, dovrà essere deliberata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione e comporta la revisione della presente Convenzione e dello Statuto.

ART. 6

Ciascun Ente consorziato partecipa alla gestione consortile contribuendo agli oneri finanziari dell'attività secondo le quote percentuali determinate in base all'accordo intervenuto fra essi sulla base dei seguenti parametri:

per quota del territorio ;

per quota del contributo annuo consortile.

Le quote di partecipazione percentuali sono le seguenti:

Provincia di Cagliari - Comune di Cagliari: 3 %

Comune di Cagliari: 45%

Comune di Quartu S. Elena: 45%

Comune di Quartucciu: 4%

Comune di Selargius: 3%

ART. 7

Le deliberazioni del Consorzio devono essere trasmesse a tutti gli Enti che ne fanno parte entro 10 giorni dalla loro adozione, e devono essere pubblicate all'Albo Pretorio del Consorzio e all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti.

ART. 8

Su questioni di particolare rilevanza attinenti l'attività del Consorzio e su richiesta di almeno 1/3 dei partecipanti all'Assemblea, deve essere richiesto il parere preventivo consultivo non vincolante degli Enti consorziati.

Detto parere deve essere fornito entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Trascorso tale termine senza che il parere sia formulato, lo stesso si intende espresso in senso positivo.

Ai fini dell'adozione del piano del Parco di cui all'art. 16 della L.R. n. 5/99, i pareri dei Comuni e della Provincia sono vincolanti nei limiti della rispettiva competenza in materia di pianificazione urbanistica.

I Comuni aderenti devono trasmettere al Consorzio tutti gli Atti connessi con le finalità e l'attività dello stesso entro 10 giorni dalla loro adozione.

ART. 9

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve garantire la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti. Ciascun Ente ha diritto di sottoporre direttamente agli organi del Consorzio proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta dai rappresentanti di almeno 1/3 delle quote consortili o da almeno 3 Enti consorziati, indipendentemente dalle quote rappresentate.

ART. 10

Il contributo annuo di partecipazione al Consorzio è fissato in rapporto alle quote di partecipazione stabilite nel precedente art. 6.

ART. 11

Al Consorzio si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 267/2000 e alla L. n. 241/1990 concernenti la partecipazione e il diritto di accesso agli Atti Amministrativi, nonché le norme che disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione degli Enti Locali.
Parco.